



A.L. S.V. S.P.

**Procedimento n. 480-1/ 2023 PU– Procedura familiare di Ristrutturazione debiti del consumatore**  
**Proponenti: Vuttariello Massimo e Eposito Fara, difesi dall'avv. Marco Serino**  
**Gestore dell'OCC: avv. Gianluca Melillo**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI***Settima Sezione Civile*

Il Giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

- Letta la domanda di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sig.ri Vuttariello Massimo e Eposito Fara) e la relazione particolareggiata del gestore dell'OCC, Avv. Gianluca Melillo.
- rilevato che, allo stato, e stante la relazione dell'OCC, il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati né assoggettabili alle procedure concorsuali, non risultando che esercitino attività di impresa in forma individuale o collettiva;
- rilevato che, allo stato e stante la relazione dell'OCC, non risulta dagli atti che il proponente abbia fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;
- ritenute la proposta e il piano, allo stato e come da ultimo modificati, ammissibili;
- vista la domanda di sospensione del procedimento esecutivo pendente presso il Tribunale di Napoli RG n. 176/2019;
- ritenuto la necessità di applicare misure protettive al fine di non pregiudicare il piano come da ultimo modificato;
- letto l'art. 70, commi 1 e 4, CCII;

**PQM**

**Fissa** dinanzi a sé l'udienza del **14 novembre 2023 ore 11,00** per la comparizione eventuale dei creditori e dei debitori ricorrenti nonché dello stesso gestore dell'OCC ai fini di ogni valutazione in ordine al giudizio di omologazione;

**Dispone** che il gestore della crisi comunichi copia della proposta e del piano e della relazione dell'OCC, come da ultimo modificati nonché le proposte e relazione intermedie, e il presente decreto entro e non oltre 30 giorni;

**Rappresenta**, ex art. 70 comma 2 CCII, che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, il creditore deve comunicare un indirizzo pec e che in mancanza le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria;

**Assegna**, ex art. 70 comma 3 CCII, ai creditori **il termine di giorni 20** dalla di ricezione della comunicazione di cui sopra per depositare osservazioni alla proposta e al piano da inviare all'indirizzo pec indicato nella comunicazione;

**Dispone**, ex art. 70 comma 6 CCII, che entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni di cui al comma 3, il gestore dell'Occ, sentito anche il debitore, depositi una relazione con la quale, tenuto espressamente conto delle osservazioni, proponga le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

**Invita** il gestore a depositare la predetta relazione almeno 7 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;

— **Ordina** ex art. 70 comma 1 CCII, la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto presso il sito Web del Tribunale a cura del gestore dell'OCC;

**Dispone** ex art. 70, comma 4, CCII la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del presente procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

**Manda** la Cancelleria per le comunicazioni ai proponenti, anche presso il loro difensore e al gestore Occ;

Napoli, 21/09/2023

Il Giudice designato  
dott. Virgilio Dante Bernardi

Usciti 112 Ce fucce  
Napoli, 26/9/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta...